



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

25/1/12 SENT.
N. 954/10 R.G.L.
N. 1813 Cron.L.

Tribunale di Pesaro

Sezione lavoro

Il Tribunale di Pesaro, in persona del dott. Vincenzo Pio Baldi, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 4.06.2012 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

...
nella controversia in materia di previdenza ed assistenza contrassegnata dal n.954 Ruolo generale anno 2010 avente ad oggetto: indennità ex lege 210/92;
tra le seguenti parti:

██████████ e ██████████ in nome e per conto di ██████████
██████████ rappresentati e difesi dall'avv. Luca Ventaloro in virtù di procura speciale posta a margine del ricorso. **ricorrente**

e

MINISTERO della SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, distretto di Ancona, **resistente**

Conclusioni: come da atti di parte e verbali di causa.

In fatto ed in diritto

Con ricorso del 20.07.2010 i ricorrenti di cui in epigrafe, nella loro qualità di genitori e rappresentanti legali della figlia ██████████ hanno agito nei confronti del Ministero della Salute per veder riconosciuto il diritto della minore a percepire l'indennizzo di cui alla l.210/92 alla luce del nesso causale sussistente fra la malattia contratta, ritardo psicomotorio, e la prima e



seconda vaccinazione alla quale era stata sottoposta, rispettivamente, il 12.02.1998 ed il 10.04.1998.

Fissata l'udienza di discussione, si è costituito l'ente convenuto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Salute.

L'art.8 della L. n.210/92 stabilisce che gli indennizzi previsti dalla legge stessa e tra questi non vi è dubbio che rientrino i benefici spettanti a coloro che, a norma del precedente art.1, comma 1, abbiano riportato menomazioni a causa di vaccinazioni sono corrisposti dal Ministero della Sanità. In proposito l'art. 5 della legge citata chiarisce che, avverso il giudizio sanitario espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera sul nesso causale tra la vaccinazione e la malattia e sulla classificazione di quest'ultima, l'interessato può proporre ricorso al Ministro della Sanità che decide su di esso e che è altresì in facoltà del ricorrente esperire l'azione innanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione di tale decisione o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

Si può, dunque, ritenere senz'altro che, nei giudizi da instaurarsi innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria per l'accertamento di sussistenza delle infermità denunciate e della loro diretta derivazione dalla trasfusione, la



legittimazione passiva spettasse al Ministero della Sanità in base all'originario impianto normativo.

La situazione è in parte cambiata con l'emanazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 riguardante il conferimento alle Regioni di alcuni compiti statali in materia sanitaria. L'art.114 di detto corpo normativo ha stabilito che "sono conferiti alle regioni . . . tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato". Il successivo art.123, in tema di contenzioso, ha, invece, previsto che "sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati".

Successivamente con l'art.1 del DPCM del 26 maggio 2000 sono state individuate le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana di cui alla tabella A allegata, e tra queste figurano, alla lett. a) della tabella menzionata, per l'appunto *le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modificazioni*. L'art.2, comma quarto, del DPCM citato precisa che *Restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento*. In riferimento a tale clausola all'art.3 del DPCM del 24 luglio 2003 è stato precisato che restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art.2, comma 4, del DPCM 26 maggio 2000, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a



qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità dalle aziende sanitarie locali. Al riguardo è opportuno precisare che a norma dell'art.3 L.210/92 le domande di indennizzo vanno presentate alla USL competente ma sono indirizzate al Ministero della Sanità; la USL provvede all'istruttoria delle domande ed all'acquisizione del giudizio da parte della Commissione medico-ospedaliera, sulla base delle direttive impartite dal Ministero.

La Suprema Corte di Cassazione con varie pronunce, fra le quali va ricordata la n.10431 del 2007, che ha ripreso quanto già statuito da Cass. n. 24889 del 2006, aveva affermato che, alla luce della normativa appena citata, la legittimazione passiva spettasse al Ministero della Salute soltanto per le domande presentate fino al 21 febbraio 2001.

Recentemente il giudice di legittimità è tornato sui suoi passi e con sentenza n. 21703 del 2009 ha dichiarato, testualmente, che "in tema di indennizzi ai sensi della l. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l'art. 123 d.lgs. n. 112 del 1998, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f, d.lgs. n. 112



del 1998, prevedendo il trasferimento alle regioni - mediante diversi d.P.C.M. susseguiti nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 114 d.lgs. n. 112 del 1998." Il revirement è stato confermato anche dalla successiva sentenza n.23588 del 2009. In ogni caso, da ultimo, la parola fine sulla questione è stata pronunciata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.12538 del 9.06.2011 che ha confermato la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero.

Ritiene questo giudice di condividere e, conseguentemente, adeguarsi all'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte in quanto maggiormente aderente al sistema normativo così come concepito e voluto dal Legislatore.

Passando, ora, al merito, nel corso del processo è stato nominato un consulente tecnico al fine di verificare l'esistenza del nesso causale fra la malattia della piccola [redacted] e la vaccinazione alla quale è stata sottoposta in tenera età. Ebbene, nel caso concreto il CTU, dott. Sebastiani, ha ritenuto che le patologie da cui è affetta la minore sono causalmente riconducibili alle vaccinazioni effettuate.

Le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dal giudicante in quanto esse sono frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo e, comunque, non specificamente contestate dalle parti.

La domanda attorea va, pertanto, accolta nei confronti del Ministero della Salute il quale va condannato al pagamento dell'indennizzo di cui agli artt.1 e 2 l. 210/1992, con gli interessi maturati fino alla data del pagamento.



Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccumbenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pesaro, in persona del dott. Vincenzo Pio Baldi, quale giudice
del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]
[REDACTED] c. [REDACTED] in nome e per conto di [REDACTED] nei confronti
del Ministero della Salute, con ricorso depositato in data 20.07.2010, rigettata
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- A) accoglie la domanda e dichiara il diritto di [REDACTED] ad ottenere
l'indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 L.210/1992;
- B) condanna il Ministero al pagamento dell' emolumento di cui al capo
A), con gli interessi fino alla data del pagamento;
- C) condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore
dei ricorrenti liquidate in C.780.00 per diritti, €2.000.00 per
onorario, oltre spese forfetarie, iva e cap.

Pesaro, 4.06.2012

Il Cancelliere

Il Giudice
Baldi

TRIBUNALE DI PESARO
Depositato in Cancelleria
OGGI
4 GIU 2012
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Michellina SCARFATO)